

**accordo per conferimento dell'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati
personali (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679**

tra

l'Ordine dei Geologi della Calabria con sede legale in Catanzaro (CZ) alla Via Federico Bisceglia n. 4, c.f. 97015470798, p.e.c. segreteria@geologicalabria.com, tel. 0961/770011, e-mail info@ordinegeologicalabria.it, fax 0961/772907, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Dott. Geol. Giulio Iovine, domiciliato per la carica presso la sede legale di detto Ente, quale titolare del trattamento (qui di seguito anche "Ordine" o "Cliente");

e

avv. Annabella Di Toma, con studio legale in Pellezzano (SA) in Via della Quercia n. 1, c.f. DTMNBL83C70H703E P.IVA 05490970653, p.e.c. avv.annabelladitoma@legalmail.it, tel. 3663643498, e-mail annabelladitoma@gmail.com, tel/fax 0892883324, quale responsabile della protezione dei dati personali (qui di seguito anche "**RPD**" o "**DPO**");

premesso che

- il Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (qui di seguito anche "**GDPR**"), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del responsabile della protezione dei dati personali o *Data Protection Officer* (artt. 37-39);
- il predetto GDPR prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il responsabile della protezione dei dati personali «*quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali*» (art. 37, par. 1, lett. a);
- le predette disposizioni prevedono che il RPD «*può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi*» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «*in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39*» (art. 37, paragrafo 5) e «*il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal Titolare del trattamento o dal Responsabile in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal Titolare del trattamento o dal Responsabile del trattamento*» (considerando n. 97 del RGPD); «*un unico Responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione*» (art. 37, paragrafo 3);
- l'Ordine dei Geologi della Calabria è tenuto alla designazione obbligatoria del responsabile della protezione dei dati personali nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del GDPR;
- all'esito di procedura per la selezione di un soggetto qualificato per la selezione di un soggetto qualificato per svolgere le suddette funzioni di responsabile della protezione dei dati

personali in via temporanea, nel rispetto della normativa applicabile all'Ordine, quale ente pubblico non economico, il Titolare ha ritenuto che il RDP sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del GDPR per la nomina a responsabile della protezione dei dati personali, e non si trovi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

- il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali

considerato che

il Titolare ha ritenuto di valutare i rischi e, di conseguenza, di mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento di dati personali da parte sua viene e sarà costantemente effettuato uniformandosi al GDPR;

il RDP, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni: a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento, nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35; d) cooperare con l'autorità di controllo; e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione; f) tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del Titolare o del Responsabile attenendosi alle istruzioni impartite;

i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'Ordine. L'Ordine si impegna : a) a mettere a disposizione del RDP le risorse disponibili tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso; b) l'Ordine è tenuto, in particolare, a mettere in atto misure tecniche e organizzative volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, anche e soprattutto sui sistemi informatici per verificare e valutare regolarmente, oltre che per dimostrare, l'efficacia delle stesse al fine di garantire la sicurezza del trattamento di dati personali da parte sua; c) le medesime misure devono garantire che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali ad un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica; d) il Titolare deve integrare, nel trattamento di dati personali da parte sua, le necessarie procedure al fine di soddisfare i requisiti del suddetto GDPR e tutelare i diritti degli interessati alla riservatezza

e ad un adeguato trattamento dei propri dati personali; e) tutti i detti obblighi valgono per la quantità dei dati personali raccolti, per la finalità del trattamento ed anche per il periodo di conservazione e l'accessibilità,

si conviene e si stipula quanto segue

1. Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo
2. Con il presente atto il Titolare, in esecuzione della delibera di Consiglio n. 88 del 26 settembre 2023, designa il DPO quale responsabile della protezione dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del GDPR, nello specifico dei suoi artt. 37 – 39.

Il RPD accetta l'incarico conferito e dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse e/o incompatibilità con la posizione da ricoprire, nonché per espletare i compiti e le funzioni sotto indicati.

3. Il RPD svolgerà, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GDPR;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

I compiti del RPD, che ha preventivamente ricevuto dal Titolare dettagliate informazioni circa il trattamento dei dati effettuato da quest'ultimo nell'ambito della propria attività, attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'Ordine.

4. Il Titolare, avendo preventivamente fornito al RPD dettagliate informazioni circa il trattamento dei dati effettuato nell'ambito della propria attività, si impegna a vigilare sul rispetto degli obblighi previsti dal GDPR e a informare il RPD di ogni cambiamento rilevante che intervenga all'interno dell'organizzazione e tale da influire sul trattamento dei dati personali.

Il Titolare si impegna a comunicare al RPD l'eventuale nomina di responsabili del trattamento dei dati.

5. Il nominativo e i dati di contatto del RPD saranno resi disponibili nella intranet dell'Ordine e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali, mediante caricamento attraverso la procedura predisposta sul sito ufficiale di quest'ultimo.

I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale del Titolare.

6. La durata dell'incarico al DPO di cui al presente atto è stabilita per le mensilità di settembre 2023, ottobre 2023, novembre 2023 e dicembre 2023.

7. Il compenso dovuto dal Titolare al DPO per l'incarico di cui al presente atto è pari ad **€ 180,00 (euocentoottanta/00)** per le mensilità di settembre 2023, ottobre 2023, novembre 2023 e dicembre 2023, compresi accessori (= (= **Compenso netto € 148,76; Spese generali ex art. 13 (15% sul compenso) € 22,31; Imposta di Bollo € 2,00; Cassa Avvocati (4%) € 6,92**) ed oltre spese vive documentate, da versarsi, previa trasmissione di fattura elettronica da parte del RPD, al completamento delle prestazioni di cui alla presente.

8. L'incarico di cui al presente atto è coperto dalla polizza assicurativa n. HCC18.WOO18462_Q20, sottoscritta dal DPO con la HCC International (Rappresentanza Generale per l'Italia) per un massimale di euro 350.000,00 per annualità avente scadenza in data 11.10.2023 con impegno del RPD a rinnovarla qualora quest'ultima dovesse precedere la scadenza dell'incarico.

9. Il Titolare e il RPD dichiarano che tutte le comunicazioni inerenti i compiti, le funzioni e gli obblighi derivanti dal presente atto potranno essere reciprocamente trasmesse, a seconda dell'urgenza e delle necessità, ai recapiti indicati in epigrafe.

10. Per ogni previsione non contenuta nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni della normativa applicabile all'Ordine, quale ente pubblico non economico.

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in relazione al presente atto o all'incarico conferito con il medesimo è rimessa alla giurisdizione esclusiva del Tribunale ove ha sede l'Ordine.

La presente scrittura redatta in originale informatico è stata trasmessa dallo scrivente e sottoscritta dal Cliente che la vidima e sottoscrive per accettazione ad ogni effetto di legge.

Catanzaro li 26 settembre 2023

avv. Annabella Di Toma



Ordine dei Geologi della Calabria
Il Presidente p.t.

